



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 54 del 28 FEB. 2020

Oggetto: Convenzione di collaborazione a titolo gratuito tra ISPRO e l'Associazione Onlus "La Finestra"		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Federico Diddi
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno

Eseguibile a norma di Legge dal 14-3-2020

Pubblicato a norma di Legge il 28 FEB. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il 28 FEB. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DEL. 54 DEL 28 FEB. 2020

- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;

Richiamato/i:

- l'art. 17 della Legge Regionale Toscana 40/2005 e ss.mm.ii. che prevede che i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del SSR, ed il servizio Sanitario medesimo, siano regolate da apposite convenzioni;
- il D.Lgs. 117/2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno n. 106", che riconosce il valore sociale del volontariato che promuove, favorendone lo sviluppo, il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Premesso che:

- la Legge Regionale Toscana 74/2017 dispone che la finalità di ISPRO consiste nel promuovere, misurare, studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori ed in particolare l'art. 4, comma 1 lettera c stabilisce che ISPRO svolge attività di prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli di sinergia con il volontariato;
- ISPRO, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali ed in coerenza con il citato art. 4, comma 1, lettera c della Legge Regionale Toscana 74/2017, ha fondato, insieme alla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT), il Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) di Firenze;
- l'Associazione Onlus "La Finestra" ha, tra le sue finalità, quella di contribuire al miglioramento della qualità della vita del paziente oncologico e favorire pertanto la collaborazione con altre istituzioni che perseguono il medesimo obiettivo;
- ISPRO e l'Associazione Onlus "La Finestra" hanno già sottoscritto una convenzione approvata con Deliberazione ISPRO n. 131 del 12/12/2013 per la disciplina dei reciproci rapporti di collaborazione per la realizzazione delle attività del Centro Regionale di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.);
- la suddetta convenzione è stata successivamente rinnovata per ulteriori tre anni tramite scambio formale di corrispondenza tra le parti agli atti e che risulta scaduta il 19/09/2019;

Dato atto che:

- la Direzione dell'Istituto, a seguito della valutazione dei risultati ottenuti nell'ambito della suddetta collaborazione e tenuto conto del valore aggiunto apportato negli anni dai laboratori realizzati da "La Finestra" alle attività della S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica, ha valutato di rinnovare il rapporto convenzionale;
- con lettera Prot. n. 2566 del 13/09/2019, agli atti della struttura proponente, si è proceduto con la proposta di proroga dell'accordo di collaborazione in attesa del perfezionamento del nuovo accordo convenzionale, al fine di garantire l'espletamento delle attività senza interruzioni;

Preso atto che l'Associazione Onlus "La Finestra", con Pec del 18/09/2019 agli atti, ha manifestato il proprio consenso alla proroga del precedente testo convenzionale, in attesa del rinnovo dell'accordo di collaborazione;

Considerato che a seguito delle trattative intercorse, l'Istituto e l'Associazione sopra citata sono giunti ad un accordo, formalizzato nella convenzione di cui all'allegato lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- la suddetta convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata di tre anni, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di tre rinnovi;
- la convenzione non prevede oneri a carico di ISPRO;

DEL. 54 DEL 28 FEB. 2020

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione della convenzione di cui all'Allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione fra ISPRO e l'Associazione Onlus "La Finestra" di cui all'allegato lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)


**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

DEL. 54 DEL 28 FEB. 2020

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione di collaborazione a titolo gratuito tra ISPRO
e l'Associazione Onlus "La Finestra"

n. pagine 20

DEL. 54 DEL 28 FEB. 2020

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.S. Centro Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.)

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO TRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FINESTRA"

TRA

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (di seguito denominato "ISPRO") – C.F. 94158910482 e P.IVA 05872050488, con sede legale in via Cosimo il Vecchio, 2 – Firenze, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto.

E

L'Associazione ONLUS "La Finestra", (di seguito denominata "Associazione") C.F. 94081600481 con sede legale in via della Rimaggina, 9, Bagno a Ripoli (Firenze) rappresentata dal Presidente, Dott. Francesco Guidi Bruscoli, nato a Firenze il 19 maggio 1970, domiciliato per la carica presso la sede legale della Associazione.

congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n. 117/2017 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- La L.R.T. n. 40/2005 all'art. 17 prevede che i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del SSR, ed il servizio Sanitario medesimo, siano regolate da apposite convenzioni;
- ISPRO è stato istituito con Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto Toscano Tumori (ITT), l'Istituto assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) ed in forza della quale ISPRO è ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la L.R.T. 74/2017 dispone che la finalità di ISPRO consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e

riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico. In particolare l'art. 4, c. 1, lettera c) stabilisce che ISPRO svolge attività di prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato;

- ISPRO, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali ed in coerenza con il citato art. 4, c.1, lettera c) della L.R.T. n. 74/2017, ha fondato, insieme alla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT), il Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) di Firenze;
- “L’Associazione”, iscritta al Registro Regionale Toscano del Volontariato con Decreto n. 1677 del 10/ 7/2001, ha le seguenti finalità (come da statuto della Associazione):
 - o contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici attraverso l’organizzazione di attività di tipo creativo e di rilassamento corporeo ed offrire informazioni e supporto alla équipe oncologica, ai pazienti ed ai loro familiari;
 - o favorire in tal senso la ricerca e la applicazione dei principi della psiconcologia;
 - o favorire il diffondersi di queste metodologie e collaborare, ove richiesto, anche con altre istituzioni analoghe;
 - o ricercare fondi per progetti speciali legati a tali scopi;
 - o promuovere incontri, conferenze e convegni che diffondano la conoscenza di queste metodologie;
 - o promuovere il confronto con le medicine non convenzionali, per una possibilità di integrazione con la medicina tradizionale.
- l’Associazione ha contribuito all’attivazione del servizio per la riabilitazione oncologica Ce.Ri.On. istituendo e gestendo laboratori di attività espressive e di rilassamento;
- ISPRO e l’Associazione hanno stipulato in data 15/09/2018 una convenzione, approvata con Deliberazione ISPRO n. 131 del 12/12/2013, per disciplinare le modalità di collaborazione dell’Associazione alle attività del Ce.Ri.On. e che la convenzione è scaduta il 19/09/2019;
- le Parti hanno manifestato la reciproca soddisfazione per i risultati ottenuti tramite la collaborazione intercorsa negli anni ed hanno valutato opportuno rinnovare il rapporto convenzionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

La presente convenzione regola i reciproci rapporti fra ISPRO e l'Associazione per la collaborazione nella realizzazione delle attività del Centro Regionale di Riabilitazione Oncologica (CeRiOn).

L'Associazione si rende in particolare disponibile ad assicurare servizi complementari all'attività sanitaria svolta da ISPRO presso il Ce.Ri.On., in spirito di collaborazione e partecipazione della medesima Associazione alla realizzazione di quanto concordato, avendo come obiettivo principale lo svolgimento dell'attività in maniera continuativa.

Le attività che l'Associazione assicura consistono in particolare in: Laboratori di Movimento consapevole secondo il metodo Feldenkrais, Laboratori di Musicoterapia, Laboratori di psicoterapia di gruppo ad orientamento espressivo in arte terapia, scrittura creativa e teatro ed ogni altra attività che sarà di volta in volta programmata e concordata.

L'Associazione si rende comunque disponibile a valutare la possibilità di attivare servizi e collaborazioni nuove dietro presentazione di progetti specifici da parte di ISPRO ed in accordo formale con l'Istituto e la LILT.

ART. 3 – PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo l'Associazione mette a disposizione proprio personale, da impegnarsi nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2.

Il personale dell'Associazione, che è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti del presente atto, deve essere facilmente identificabile tramite apposito cartellino identificativo.

L'Associazione assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato in relazione all'attività a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità richieste.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula della presente convenzione non comporta per ISPRO l'instaurarsi di rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni di alcun genere e ad alcun titolo con il personale messo a disposizione dall'Associazione. Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti di ISPRO e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

ISPRO è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente tra l'Associazione e i professionisti da essa utilizzati per lo svolgimento del servizio.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Associazione svolge l'attività di cui alla presente convenzione, in piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Le attività di cui all'art. 2 si svolgono sulla base di una programmazione concordata fra l'Associazione, ISPRO e la LILT e devono essere effettuate esclusivamente durante l'orario di attività dell'Istituto, negli orari, giorni e spazi concordati fra i Responsabili dell'esecuzione di cui all'art. 8.

L'Associazione si impegna a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio della collaborazione, alla Direzione Sanitaria di ISPRO, al Responsabile dell'esecuzione per ISPRO, di cui al successivo art. 8 ed al Direttore della S.S. Centro Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On), i nominativi del personale impiegato per la realizzazione dei servizi concordati.

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Direzione Sanitaria di ISPRO, al Responsabile dell'esecuzione per ISPRO ed al Direttore del Ce.Ri.On di eventuali variazioni nel numero e nei nominativi del personale impiegato. Ogni variazione nelle modalità e nei tempi dell'impiego del personale individuato saranno concordati tra le parti.

Il personale dell'Associazione opera in coerenza con le attività della S.S. Centro Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) e comunque di ISPRO, secondo le disposizioni del Direttore della Struttura, sotto la supervisione del Responsabile degli operatori del servizio psiconcologia della LILT di Firenze e rapportandosi con il responsabile dell'esecuzione per ISPRO e con il Responsabile di Presidio.

L'Associazione e ISPRO si fanno promotori, ognuno per le proprie competenze, di tutte le azioni necessarie per esportare il modello culturale, che è maturato in anni di collaborazione fattiva, alle aree vaste del territorio toscano così da favorire, nell'ottica dell'equità di accesso, l'omogeneità dei trattamenti di riabilitazione oncologica.

L'Associazione assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente a tutela dei diritti dell'utenza e per il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia.

Nel caso di proclamazione di scioperi del personale dipendente di ISPRO, il Responsabile dell'Associazione prenderà accordi con il Direttore della S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) per l'organizzazione dell'attività.

Art. 5 – SEDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività oggetto della presente convenzione si svolge presso la sede legale di ISPRO, Villa delle Rose, Via Cosimo il Vecchio, 2 – 50139 Firenze.

Gli spazi per la realizzazione delle attività, sono concordati fra i Responsabili dell'esecuzione di cui all'art. 8 e con il Responsabile di Presidio.

ISPRO si impegna a mettere a disposizione locali ed ambulatori sanitari idonei alle funzioni da svolgere.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i locali messi a disposizione per le attività dell'Associazione sono soggetti, insieme alla struttura nel suo complesso, alle procedure di verifica dell'accreditamento istituzionale e che sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'immobile è autorizzato per l'espletamento delle funzioni sanitarie e l'Associazione dichiara di ben conoscere i locali accettandoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano rinunciando ad ogni eccezione in merito e senza nulla avere a pretendere.

ART. 6 – VISIBILITÀ DE “LA FINESTRA” PRESSO IL Ce.Ri.On.

Tenuto conto dell'importanza del servizio fornito dall'Associazione e della sua natura di Associazione completamente auto-finanziata, ISPRO riconosce alla medesima il diritto di rendere visibile la sua presenza all'interno delle strutture dell'Istituto. Tale visibilità dovrà mantenersi entro i limiti del decoro e in accordo con le disposizioni di ISPRO.

In particolare l'Istituto si impegna a divulgare all'utenza l'impegno dell'Associazione presso il Ce.Ri.On. attraverso la partecipazione ad iniziative congiunte e consentendo l'esposizione di materiale divulgativo e della cartellonistica dell'Associazione, in accordo con il Responsabile di Presidio di ISPRO e in linea con le disposizioni in tema di immagine dell'Istituto.

L'Associazione, a sua volta, si impegna a riconoscere a ISPRO e alla LILT il diritto di rendere visibile la loro presenza nelle attività organizzate in ambito di prevenzione oncologica previste dall'art. 2, secondo modalità preventivamente concordate.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI

Le attività di cui all'art. 2 del presente accordo sono finanziate interamente dall'Associazione e nulla è dovuto da parte di ISPRO.

ART. 8 – RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE

Sono individuati Responsabili dell'esecuzione della convenzione:

- per ISPRO il Direttore S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.);
- per l'Associazione il Presidente;

Il Responsabile dell'esecuzione è munito dei poteri necessari per assumere le decisioni tecniche ed operative che risultassero necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.

I Responsabili dell'esecuzione garantiranno l'efficace e la corretta interazione tra le Parti, anche in ordine all'esame congiunto dei problemi eventualmente insorgenti nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della convenzione e alla possibile individuazione di soluzioni condivise.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Direttore della S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) ISPRO.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché adottati i necessari provvedimenti in merito.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione assicura il personale messo a disposizione per le attività di cui all'art. 2 con adeguate polizze assicurative contro gli infortuni, le malattie professionali e comunque connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e per responsabilità civile verso terzi e per i rischi derivanti dall'esercizio della professione.

L'Associazione solleva ISPRO da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati dal proprio personale durante l'effettuazione del servizio.

L'Associazione si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutto il personale operante nelle Strutture di ISPRO i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento dell'Istituto approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 30.10.2018.

ART. 12 – INCOMPABILITÀ

L'Associazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno del proprio personale coinvolto nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e s.m.i. e Legge 662/1996 e s.m.i..

Della verifica sopra indicata viene data ad ISPRO comunicazione con apposita dichiarazione scritta,

ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto altresì divieto ai dipendenti di ISPRO che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Associazione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, di cui l'Associazione ed il suo personale vengano a conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto del presente atto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di ISPRO in merito.

Per quanto riguarda le attività previste nella presente convenzione Titolare del trattamento è ISPRO e l'Associazione è nominata responsabile del trattamento dei dati.

E' allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE del 2016/679, allegato "A1".

ART. 14 – DURATA

La convenzione ha efficacia dalla data di apposizione dell'ultima firma e avrà durata di anni tre con possibilità di rinnovo di anno in anno, fino ad un massimo di tre rinnovi, mediante scambio di corrispondenza fra le Parti.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE, RECESSO

15.1 Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione delle presente convenzione, entro un massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata a mezzo PEC. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere in qualsiasi modo un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia relativa all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

15.2 Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa soluzione dei problemi conseguenti. Le Parti si riservano di sospendere la presente convenzione, qualora ravvisino un possibile conflitto di interesse, un pregiudizio o danno all'immagine, o alle proprie iniziative, attività, finalità istituzionali, fatta salva la facoltà delle Parti di risolvere la convenzione.

15.3 Risoluzione

In caso si verificano gravi inadempienze contrattuali o al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione, nell'eventualità che non si raggiunga un accordo amichevole ai sensi dell'art. 9, le Parti si riservano di risolvere l'accordo contrattuale a sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice Civile.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione o per reati di tipo mafioso, sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione deve essere comunicata tramite PEC ed ha efficacia decorsi 30 giorni dalla comunicazione.

15.4 Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante P.E.C. con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

ISPRO può recedere dalla presente convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC. In tali casi nessun indennizzo è dovuto all'Associazione da parte di ISPRO.

ART. 16 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec:

- per ISPRO: ispro@postacert.toscana.it ;
- per l'Associazione: fguidibruscoli@postecert.it ;

ART. 17 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sono competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 18 – REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, che consta di n. 6 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li.....

Per l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Per l'Associazione Onlus "La Finestra"
Il Presidente
Francesco Guidi Bruscoli

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679****TRA**

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), di seguito denominato "ISPRO", P. IVA 05872050488, Codice Fiscale 94158910482, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2, nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, di cui al Decreto del Presidente della G.R.T. n. 177 del 16.12.2016, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dello stesso ISPRO, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, di seguito anche come "Titolare",

E

L'Associazione ONLUS "La Finestra", di seguito denominata "Associazione", C.F. 94081600481 con sede legale in via della Rimaggina, 9, Bagno a Ripoli (Firenze), nella persona del Presidente Dott. Francesco Guidi Bruscoli, nato a Firenze il 19 maggio 1970, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, di seguito anche come "Responsabile",

congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (ISPRO) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- ISPRO e l'Associazione hanno sottoscritto in data REP n.....del..... una convenzione, avente ad oggetto "Convenzione di collaborazione a titolo gratuito tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) e l'Associazione ONLUS "La Finestra";

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato all'Associazione (di seguito "Responsabile" e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'esecuzione di attività complementari a quelle svolte dal Centro di Riabilitazione Oncologica (CeRiOn) tra cui: Laboratori di Movimento consapevole secondo il metodo Feldenkrais, Laboratori di Musicoterapia, Laboratori di Psicoterapia di gruppo ad orientamento espressivo in arte terapia, scrittura creativa e teatro, come da contratto di cui alla delibera n. 131 del 12/12/2013 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comportano il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

ISPRO, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), l'Associazione ONLUS "La Finestra" RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare ISPRO e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con

il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali particolari degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali particolari fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il

rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di

nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li _____

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO)
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Associazione ONLUS “La Finestra”
Il Presidente
Dott. Francesco Guidi Bruscoli